



ORIGINALFB

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
 Avv. CONCETTA RIVERSO

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.7121/11 Ruolo Generale promossa

DA:

Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori società cooperativa arl -in
 persona del legale rappresentante sig. Bruno Bordoni- con sede in Pianoro via
 Andrea Costa n.148 (PI 03075911200), rappresentata e difesa come da mandato a
 margine dell'atto di citazione dall'Avv. Marco Bordoni e presso il cui Studio, sito in
 San Lazzaro di Savena (BO), via Emilia n.3, è elettivamente domiciliata

attrice

CONTRO

-Direct Line Ins. Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente in
 Milano P.zza Monte Titano 10

██████████ residente in Pianoro (BO), via del Lavoro n.15

Convenuti-contumaci

-Helvetia Compagnia Svizzera D'Assicurazioni SA rappresentanza generale e direzione
 per l'Italia con sede in Milano, via G.B. Cassinis n.21 (CF e PI 01462690155) in
 persona del legale rappresentante sig. Giordano Signò rappresentata e difesa come da
 mandato a margine dell'atto di intervento volontario dall'avv. Nicola Stangolini e,
 presso il cui studio sito in Bologna Galleria Ugo Bassi n.1 è elettivamente domiciliata

Intervenuta volontaria

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

- I procuratori delle parti hanno chiesto e concluso come da note conclusive
 depositate all'udienza del 05/05/14;

Sent. N.

4566/14

Cron. N.

5466/14

R.G. N.

7121/11

REP. N.

4390/14

Spedita il:

05/05/14

Depositata il:

21 NOV 2014

1

Lette le conclusioni prese dalle parti,
Esaminati gli atti e i documenti di causa,
Visti gli artt. 132 cpc e 118 disp. att. Cpc e successive modifiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamato quanto statuito nella sentenza non definitiva n.1968/13 sull'ammissibilità dell'intervento della Helvetia Compagnia Svizzera D'Assicurazioni SA, sempre nell'ambito delle questioni preliminari si dichiara sussistente la legittimazione di parte attrice, posto che la cessione del credito inerente il risarcimento dei danni materiali derivante dal sinistro di cui in narrativa ha comportato non la cessione dell'azione diretta di cui al D.Lgs. n.209 del 2005, art. 144 essendo ciò consentito al solo danneggiato, bensì la cessione del diritto di credito che il danneggiato ha nei confronti dell'assicurazione (ex multis cfr. Cass. Sent. n.51/12).

Ed infatti la normativa civile, nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, pone con l'art. 1260 c.c. il principio della libera cessione del credito. Ne deriva che, ai fini del perfezionamento della cessione del credito, è infatti normalmente (laddove il credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifico divieto normativo al riguardo) necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario, che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi non solo fra di essi. La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all'esito della relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo (art. 1264 c.c.). Ne deriva che come ampiamente affermato dalla giurisprudenza della S.C. anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art.1261 c.c.).

Nel caso in esame la cessione è stata ritualmente comunicata (doc.n.7).

Passando al merito alla luce delle risultanze in atti la domanda è fondata.

Ed infatti la responsabilità del sinistro è da ravvisarsi in capo al conducente del veicolo Rexton ██████████ di proprietà e condotto dalla convenuta ██████████ posto che la stessa ha sottoscritto un CID dove dichiarava che ha urtato il veicolo BMW TG

██████████ di proprietà del cedente ██████████ che si trovava in sosta; tale dichiarazione, sebbene non vincolante nei confronti della compagnia assicuratrice, crea una presunzione non superata, anzi, resa più forte sul piano probatorio dalla mancata comparizione della responsabile a rendere l'interrogatorio formale.

Passando alla verifica del nesso eziologico tra la dinamica del sinistro ed i danni al veicolo indicati in atti, gli stessi risultano compatibili posto che riguardano la parte anteriore del veicolo nonché il lato dell'impatto.

Riguardo al quantum pari ad €1673,72 compreso il costo di tre giorni per il veicolo sostitutivo (il danno da fermo tecnico viene riconosciuto così come fatturato) lo stesso si ritiene provato dalla produzione della fattura n.60 dell'11/05/11 della Nuova Carrozzeria Artigiani Srl (doc.3) confermata dal teste legale rappresentante dell'officina. Ed ancora, poiché il danno de quo ha natura patrimoniale su tale somma compete, dalla data del pagamento (11/05/11), e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Infine sulla somma liquidata del danno patrimoniale rivalutato sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Riguardo quanto argomentato dalla Helvetia circa la mancata accettazione da parte attrice dell'assegno offerto banco iudicis dall'assicurazione intervenuta per un importo pari ad €1700,00 (parte attrice da atto che detto titolo di credito in data 02/04/14 gli è stato inviato ma rimane a disposizione della Compagnia) si evidenzia che lo stesso non è stato rifiutato arbitrariamente bensì poiché in detta somma non era previsto alcun ristoro per le spese di lite.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori società cooperativa arl -in persona del legale rappresentante nei confronti di: -Direct Line Ins. Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente in Milano P.zza Monte Titano 10 e di ██████████ residente in Pianoro (BO), via del Lavoro n.15 e con l'intervento volontario di Helvetia Compagnia Svizzera D'Assicurazioni SA rappresentanza

31

generale e direzione per l'Italia con sede in Milano, via G.B. Cassinis n.21 (CF e PI 01462690155) in persona del legale rappresentante nella causa sub RGN 7461/11 così decide:

DICHIARA

La convenuta XXXXXXXXXX responsabile del sinistro de quo

CONDANNA

I convenuti e l'intervenuta in solido a corrispondere a parte attrice la somma di:

- di €1673,72 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria (da calcolarsi come in parte motiva) ed infine sulla somma così quantificata andranno calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo;

- di €832,75 per spese processuali di cui : €132,75 per spese, €700,00 per compensi oltre a C.N.A.P. e I.V.A. come per legge;

Così deciso in Bologna il 01/09/14

Il Giudice di Pace
Concetta Russo
Avv. Concetta Russo

Depositato in Cancelleria

il 21 NOV 2014

IL C.
Dott. *Luigi Scudato*